

Bonus Pos 2021: aumenta il credito d'imposta sui pagamenti tracciabili

di [Giovanna Greco](#)

Pubblicato il 14 Luglio 2021

Per promuovere l'utilizzo della moneta elettronica è stato incentivato sempre di più l'impiego di POS collegati a registratori di cassa: sono stati previsti crediti d'imposta per l'acquisto, il noleggio e l'uso di tali dispositivi e, per chi se ne avvale, è previsto l'azzeramento delle commissioni da pagare per le transazioni.

Ecco una analisi del recente potenziamento del bonus pos e di come l'Agenzia Entrate abbia ridefinito termini, modalità e contenuto delle comunicazioni da trasmettere per usufruirne.

Il nuovo credito di imposta riconosciuto dall'art. 22 [DL 124/2019](#) in vigore dallo scorso 30 giugno prevede che, per le commissioni POS maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta sia incrementato al 100% delle commissioni.

Tale credito denominato "*Credito per commissioni POS*", viene quindi potenziato.

Pertanto, in relazione alle commissioni addebitate sui pagamenti elettronici ricevuti da privati il credito di imposta passa dal 30% al 100% dell'importo totale delle commissioni.

Bonus POS: a chi spetta

A norma dell'art 22 del Decreto Fiscale il credito d'imposta spetta agli esercenti attività di impresa, arti e professioni e ai titolari di attività di impresa, arti e professioni nell'anno di imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito spetta sulle commissioni trattenute per le transazioni effettuate tramite:

- carte di debito,
- carte di credito,



- le carte prepagate;
- e altri strumenti tracciabili

se effettuate da privati nell'ambito di cessione di beni e prestazioni di servizi.

Il credito di imposta **passa dal 30% al 100%** per tutte le commissioni addebitate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 se il rivenditore utilizza strumenti di pagamento evoluti o mediante registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Utilizzo del credito d'imposta per pagamenti tracciabili

Il credito di imposta potrà essere utilizzato dagli esercenti e professionisti in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del DLGS 9 luglio 1997, n. 241) **a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa** e deve essere **indicato in dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e in quelle successive fino a conclusione dell'utilizzo.

Ovviamente, il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e IRAP

Per le modalità di determinazione del bonus si fa riferimento al [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2020](#) (Prot. n. 181301/2020).

Tale provvedimento ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente all'amministrazione finanziaria dagli operatori dei sistemi di pagamento che hanno stipulato con commercianti e professionisti un apposito contratto per l'installazione del POS.

Bonus anche per acquisto o noleggio degli strumenti POS e per collegamento ai registratori di cassa telematici

Il credito di imposta spetta nella misura massima di 160 euro e sarà del 70% del costo per i soggetti che nel periodo di imposta precedente abbiano avuto ricavi o compensi non superiori ai 200.000 euro, 40% per i soggetti tra i 200.000 e 1.000.000 di euro e del 10% per i soggetti con ricavi superiori al 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro.

Nel caso in cui i tali soggetti nel 2022 acquistino o nolegghino strumenti di incasso evoluto per il pagamento elettronico che consentano anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica **il credito di imposta sarà nella misura massima di 320 euro** e nelle seguenti misure:

- 100% del costo per i soggetti che nel periodo di imposta precedente abbiano avuto ricavi o compensi non superiori ai 200.000 euro;
- 70% per i soggetti con ricavi tra i 200.000 e 1.000.000 di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi superiori al 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro.

Trasmissione dei dati

A norma del suindicato provvedimento gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento, **trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate**, tramite il SID, le **informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito** inviando le seguenti informazioni:

- codice fiscale dell'esercente;
- mese e anno di addebito;
- numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali;
- importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali;
- ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

La **trasmissione dei dati** deve essere effettuata **entro il ventesimo giorno del mese successivo** al periodo di riferimento.

Esercenti e professionisti riceveranno mensilmente in via telematica l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni sulle commissioni addebitate dagli operatori.

Entro il 20 del mese successivo, nella casella di Pec o nell'online banking vedranno poi esposti i dati per determinare il bonus spettante.

Suggerimenti di lettura:

[? Nel Decreto Sostegni bis anche il maxi bonus per l'utilizzo del POS](#)

[? Il Bonus POS 2019](#)

[? Credito d'imposta per l'acquisto dei registratori di cassa telematici](#)

[? Bonus Pos 2021 - registratori di cassa: introdotti nuovi incentivi fiscali](#)

A cura di Giovanna Greco

Mercoledì 14 luglio 2021